

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 10 del 06/05/2003 - rif.

Determinazione n. 10 del 06/05/2003 - rif. legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2, 10.3

Oltre ai casi di esclusione di un'impresa dalla gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del d.P.R. 554/1999, le quali determinano sempre una segnalazione all'Autorità per i fini propri dell'art. 27 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 - vi sono altri motivi di esclusione, non previsti dal suddetto art. 75: l'esclusione di due o più imprese in situazione di controllo tra loro; la falsa dichiarazione in merito alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara o contraffazione di documenti indispensabili per la partecipazione alla gara stessa (attestazione SOA, polizza fideiussoria, ecc.); l'esclusione di due o più imprese per collegamento sostanziale anche se non accompagnata da falsa dichiarazione; la circostanza che un'impresa abbia presentato offerta in duplice veste, da singola e da associata in ATI. I responsabili unici del procedimento, qualora in sede di gara d'appalto o di concessione di lavori pubblici o di trattativa privata dispongono l'esclusione di concorrenti per il mancato possesso dei requisiti di ordine generale oppure di ordine speciale o comunque prescritti per la partecipazione alla gara, devono, entro 10 giorni dalla data del provvedimento di esclusione, segnalare il fatto all'Autorità; la mancata segnalazione dell'esclusione di una impresa da una gara oppure il ritardo della segnalazione è sanzionabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni; I provvedimenti di esclusione devono recare una apposita precisazione in ordine al fatto che detto provvedimento è congiuntamente inviato all'Autorità per l'inserimento del dato nel casellario informatico e l'impresa - ove siano intervenuti fatti che modifichino la situazione che ha prodotto la suddetta segnalazione - con istanza, corredata della necessaria documentazione, può chiedere all'Autorità la cancellazione o l'integrazione dell'annotazione.

Determinazione n. 10 del 06/05/2003 - rif. legge 109/94 Articoli 4 - Codici 4.2

La lettera t) dell'art. 27, comma 2, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in particolare, l'espressione "anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori", consente all'Autorità di acquisire le notizie: dalla stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori; dalla stazione appaltante nel corso della procedura di affidamento dei lavori; dalle SOA (per esempio: in merito a false dichiarazioni nella presentazione di documenti); da altri soggetti, non indicati espressamente dall'art. 27, che trasmettono informazioni che l'Autorità ritiene utili (per esempio: INPS e INAIL che comunicano direttamente all'Autorità notizie su irregolarità contributive, Ispettorato del lavoro, curatore fallimentare, ecc.).